



CITTÀ DI CAMPOSAMPIERO

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

Registro Generale n. 42

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 32 DEL 30-04-2020

Ufficio: SD (SINDACO)

Oggetto: EMERGENZA COVID19: ORDINANZA PER LA RIAPERTURA AL PUBBLICO DI PARCHI, GIARDINI AREE VERDI PUBBLICHE E APERTE AL PUBBLICO, ARGINI E PERCORSI CICLOPEDONALI.

IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

RICHIAMATO l'art. 32 della legge 23.12.1978 n. 833;

RICHIAMATE tutte le disposizioni governative nazionali adottate per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per ultime il D.L. 25 marzo 2020, n. 19, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, recante "misure per il contenimento dell'emergenza Covid-19" nella cosiddetta "fase due";

RICHIAMATE, con specifico riferimento alla situazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in Veneto, tutte le ordinanze emesse dal Presidente della Giunta regionale e per ultima la n. 43 del 27 aprile 2020 che consente lo spostamento individuale per attività motoria e attività all'aria aperta, anche con bicicletta o altro mezzo, in tutto il territorio comunale di residenza o dimora, con divieto di assembramenti e con obbligo della distanza di un metro tra persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori o non autosufficienti, utilizzando mascherina e guanti o garantendo l'igiene con idoneo liquido igienizzante";

RICHIAMATE le proprie precedenti ordinanze n. 18 del 13.03.2020, n. 19 del 13.03.2020, n. 23 del 20.03.2020, n. 27 del 7.04.2020, n. 30 del 17.04.2020, con le quali è stata disposta la chiusura con interdizione al pubblico passeggio, stazionamento, transito pedonale ovvero con ogni mezzo idoneo per la circolazione e il trasporto di persone e cose, dei parchi, aree, giardini pubblici o aperti al pubblico, nonché di tutti gli argini fluviali e consortili, percorsi ciclopedonali che attraversano il territorio comunale;

CONSIDERATO che le predette ordinanze sono state emanate nell'ambito delle misure messe in atto a livello locale per contenere e gestire l'emergenza epidemiologica da COVID-19, visti i livelli di diffusività e gravità raggiunti sul territorio nazionale, ed al fine di ribadire la necessità di rimanere presso il proprio domicilio e soprattutto di evitare assembramenti di cittadini, in un luogo in cui di fatto non era possibile regolamentare l'ingresso;

DATO ATTO che nel tempo trascorso dall'adozione del predetto atto, i cittadini hanno avuto modo di acquisire una maggiore consapevolezza delle conseguenze dannose per la salute derivanti da una diffusione incontrollata del virus, adottando diffusi responsabili comportamenti, quali la distanza interpersonale e l'uso di dispositivi di protezione personali, sinonimi di una crescente quanto confortante maturità e accortezza che ha consentito di contenere nell'ambito regionale del Veneto, la diffusione del virus entro valori tra i più bassi su base nazionale;

RITENUTO pertanto opportuno, alla luce dei presupposti fattuali precitati, revocare le precedenti misure restrittive relative al divieto di accesso e passeggio nei parchi, giardini, aree verdi, argini e percorsi ciclopedonali del territorio comunale, al fine di dar modo ai cittadini di poter tornare a svolgere attività fisica o una semplice passeggiata all'aria aperta dopo un periodo di stringenti limitazioni;

VISTO l'art. 50, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000n.267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", in cui è previsto che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

O R D I N A

1. la riapertura di tutti i parchi, giardini, aree verdi pubbliche ed aperte al pubblico (il Parco della Libertà sarà aperto con orario ridotto; è mantenuta la chiusura del Parco San Francesco), argini fluviali, consortili e percorsi ciclopedonali che attraversano il territorio comunale per svolgere attività motoria e attività all'aperto da parte dei cittadini residenti o dimoranti nel territorio comunale;
2. gli spostamenti per le attività di cui al punto 1) sono consentiti in forma individuale, con divieto di assembramenti, obbligo di mascherina o ogni altro idoneo dispositivo per la copertura di naso e bocca, oltre al rispetto della distanza di 1 metro tra le persone, salvo quelle accompagnate in quanto minori e non autosufficienti;
3. di confermare e prorogare il solo divieto di accesso al pubblico all'interno delle aree attrezzate per il gioco dei bambini.

D I S P O N E

- che la presente ordinanza entri in vigore a carattere sperimentale dal 04 maggio 2020 con possibilità di rimodularne l'applicazione a seconda degli effetti prodotti in correlazione con l'andamento epidemiologico del COVID -19 ovvero di ulteriori necessità o disposizioni emanate da Autorità superiori.

A V V E R T E

- che la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 ad euro 3.000,00 ai sensi dell'art. 4 comma 1 del Decreto-legge n. 19/2020, D. lgs. n. 267/2000 e s.m.i. con pagamento in misura ridotta determinato in euro 400,00, e che le somme per le

sanzioni accertate introitate dal Comune di Camposampiero saranno destinate per far fronte alle esigenze economiche dovute all'emergenza epidemiologica in atto;

DISPONE

- che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio comunale on line per la durata di 30 giorni.

Dà mandato alla Polizia Locale della Federazione e alle altre Forze dell'Ordine, di vigilare sul rispetto di quanto disposto con la presente ordinanza.

INFORMA

- ai sensi dell'art. 3. comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.mi., che avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà proporre:
 - ricorso al T.A.R. del Veneto, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, ai sensi degli articoli 29 e 41 del D. lgs. n. 104/2010 e s.m.i.;
 - in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla predetta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e s.m.i.).

DISPONE

che copia del presente atto venga inviata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

- Alla Prefettura di Padova
- Presidenza Regione Veneto per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19;
- Alla Questura di Padova;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Cittadella;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Camposampiero;
- Al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Cittadella;
- Al Comando Provinciale VV.FF.;
- Al Comando Polizia Locale Federazione Camposampierese;
- Al Coordinatore Distretto di Protezione Civile Federazione Camposampierese.

IL SINDACO
MACCARRONE KATIA

firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 c. 2 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.